



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA T. MOMMSEN, 20"

Via T. Mommsen n.20 - 00179 Roma – Tel. 06 787849 - 06 78398074
e-mail: rmic8cu003@istruzione.it - e-mail pec: rmic8cu003@pec.istruzione.it
sito web: <http://www.mommsen.edu.it> - C.U.F.E: UF8KYX
C.M. RMIC8CU003 – C.F. 97199450582 – Distretto XVII – Ambito territoriale Lazio 5

Organizzazione della Didattica Digitale Integrata per singoli alunni impossibilitati a frequentare

Nell'attuale situazione di emergenza Covid, in cui numerosi alunni e docenti, nonostante siano in buona salute, sono costretti a non partecipare alle attività in presenza della scuola, nasce il bisogno di provvedere a quelle situazioni che non sono direttamente tutelate da norme e contratti.

Le classi in quarantena, in base alle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, sono in grado di proseguire il proprio percorso didattico in regime di didattica a distanza, assicurata dai docenti della classe, che possono lavorare da scuola o, nelle giornate in cui non hanno impegni con classi presenti e se lo desiderano, dal proprio domicilio;

I docenti che non possono lasciare il proprio domicilio ma che non si trovano in regime di malattia, in base al recente CCNI sulla DDI, continuano a svolgere il proprio orario di lezione in didattica a distanza con le classi presenti a scuola (nelle stesse ore, è assicurata la sorveglianza e il supporto agli alunni da parte di personale disponibile o di supplenti).

Non esiste, per il momento, una norma che assicuri la continuità del percorso didattico in regime di didattica a distanza in favore degli alunni che siano singolarmente impossibilitati alla frequenza pur non essendovi impediti per motivi di salute, nel caso in cui la classe nel suo insieme sia invece presente a scuola. L'unica fonte (che non si può certo considerare una fonte normativa) è alla data di oggi una FAQ del Ministero dell'Istruzione, che afferma che anche per questi alunni si deve assicurare la didattica a distanza in modalità sincrona, qualora la scuola disponga dei mezzi tecnologici necessari. Il supporto normativo citato in questa FAQ è una Nota del Ministero dell'Istruzione; è utile ricordare che le Note non costituiscono norma ma solo orientamento applicativo di norme esistenti.

Va riconosciuto comunque il dovere di assicurare il diritto all'apprendimento e all'educazione, e quindi di provvedere a porre un rimedio – che sarà sempre parziale – a queste situazioni. L'interesse ad assicurare, con ogni mezzo disponibile, l'assistenza didattica a questi alunni, è comune all'alunno stesso, alla sua famiglia e alla scuola nel suo insieme. Al naturale bisogno dell'alunno di proseguire il proprio percorso e di spendere utilmente il periodo di assenza forzata si affianca – e non può essere ignorata – la considerazione che anche il resto della classe, e in ultima analisi la scuola nel suo insieme, sarebbe posta in seria difficoltà se un numero consistente di alunni non riuscissero a tenere il passo dei compagni: la situazione comporterebbe inevitabilmente una compromissione del percorso dell'intera classe, già in questo periodo messa a dura prova dalle circostanze che attraversiamo.

Per questi motivi ritengo di dover organizzare i percorsi di assistenza didattica già delineati nella mia nota del 12 novembre, e di doverli integrare, in presenza di espressa richiesta da parte della famiglia, con azioni di didattica a distanza anche sincrona, e in questo caso attuata, durante l'ordinario svolgimento della lezione in classe, mediante collegamento in videoconferenza tra il docente in aula e l'alunno; il collegamento sarà di norma unidirezionale, salvo che entrambe le parti non accettino, in quanto tecnicamente e proficuamente attuabile, un collegamento bidirezionale. Questa pratica non può e non deve comportare un aumento del carico di lavoro dei docenti (a tale proposito ricordo a tutti che l'incarico di tutor delineato nella precedente nota può essere attribuito solo al docente che si renda liberamente disponibile), né può essere fonte di sovraccarico e di stress per l'alunno stesso, che spesso si trova a vivere



situazioni familiari anche molto spiacevoli, e che comunque, per partecipare proficuamente alle lezioni online, ha bisogno di ambienti, mezzi tecnologici e supporto da parte dei familiari – condizioni non sempre facilmente assicurate.

I Consigli di Classe e i Team docenti, rispettivamente nella scuola Secondaria e nella Scuola Primaria, ricevuta la richiesta che la famiglia indirizzerà alla scuola, esporranno in un sintetico documento programmatico la metodologia di azione, e redigeranno un prospetto della scansione oraria settimanale delle lezioni sincrone (le quali, in via residuale, su richiesta del singolo docente, retribuito con il Fondo d'istituto e in accordo con la famiglia, si potranno svolgere anche fuori dall'orario delle lezioni), definendo un bilanciamento tra le discipline che tenga conto della specificità della didattica a distanza, senza in ogni caso superare il limite massimo di 15 unità orarie settimanali di 40 minuti per tutte le classi, eccetto la prima classe della scuola primaria, per la quale il limite massimo è fissato in 10 unità orarie settimanali di 40 minuti; salvo motivate eccezioni che siano comunque in favore di un'efficiente fruizione da parte dell'alunno, il carico giornaliero non dovrà superare le 3 unità orarie di 40 minuti. Il monte orario settimanale delle lezioni in sincrono sarà oggetto di espressa accettazione da parte della famiglia, che si impegnerà a garantire l'effettiva frequenza.

Il presente documento costituisce atto dirigenziale di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e di organizzazione dell'attività scolastica ai sensi del Dlgs. 165/2001 e, per quanto di pertinenza, oggetto di contrattazione integrativa a livello di scuola ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 e del CCNI sulla DDI sottoscritto il 10.11.2020.

Il dirigente scolastico

Federico Spanò

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
co. 2 della L. n. 39/1993